

DELIBERA N. 93/06/CSP

**Esposto della Lista Consumatori nei confronti
della società Telecom Italia Media S.p.a. (emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale “La7”) per
la presunta violazione dell’articolo 5 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della
Delibera n. 84/06/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 24 maggio 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, e, in particolare, l’articolo 7;

VISTO l’esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CONNS, pervenuto in data 16 maggio 2006 (prot. n. 0021033), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società Telecom Italia Media S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 12 e il 14 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “LA7”, avuto specifico riguardo ai programmi “Otto e mezzo”, “Omnibus” e “Le

invasioni barbariche”, il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTO il successivo esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CON.S, pervenuto in data 19 maggio 2006 (prot. n. 0021505), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società Telecom Italia Media S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 16 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "LA7", avuto specifico riguardo ai programmi "Otto e mezzo", "Omnibus" e "L'infedele", il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTO il successivo esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CON.S, pervenuto in data 19 maggio 2006 (prot. n. 0021506), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società Telecom Italia Media S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 17 e il 18 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "LA7", avuto specifico riguardo ai programmi "Otto e mezzo", "Omnibus" e "L'infedele", il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTO il successivo esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CON.S, pervenuto in data 23 maggio 2006 (prot. n. 0022326), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società Telecom Italia Media S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 19 e il 21 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "LA7", avuto specifico riguardo ai programmi "Otto e mezzo", "Omnibus" e "Le invasioni barbariche", il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Telecom Italia Media S.p.A. in relazione agli esposti della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (note in data 18 maggio 2006, prot. n. 0021352, e 22 maggio 2006, prot. n. 0021929), pervenute in data 20 maggio 2006 (prot. n. 0021804) e 23 maggio 2006 (prot. n. 0022156), nelle quali la concessionaria rileva, nel merito, in particolare che:

- a) non sussiste a carico delle concessionarie per la radiodiffusione televisiva un obbligo di prevedere nei programmi di informazione la partecipazione di soggetti politici, ma viceversa la presenza degli stessi è consentita all'esclusivo fine di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione "su fatti od eventi di interesse giornalistico, legati alla attualità della cronaca" (articolo 7, comma 1, lett. a), delibera n. 84/06/CSP);
- b) nel caso dell'approfondimento informativo, il principio di parità di accesso è posto con riferimento alle fattispecie di rilevanza nella "esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici, della campagna elettorale" (articolo 7, comma 1, lettera c), delibera n. 84/06/CSP);
- c) nel periodo oggetto di denuncia le trasmissioni considerate non hanno interessato le consultazioni elettorali amministrative in quanto:
- "L'infedele" è stato trasmesso soltanto il 17 maggio 2006, avendo come tema il c.d. "caso Moggi";
 - "Omnibus" e "Otto e mezzo" non hanno trattato tematiche di rilevanza elettorale, ma temi di attualità della cronaca o della politica, quali, ad esempio, lo scandalo del calcio, l'elezione del Presidente della Repubblica e la formazione del nuovo Governo;
- d) in linea generale nella programmazione del periodo oggetto di esposto non sono state trattate tematiche riconducibili a posizioni specifiche della Lista Consumatori, con particolare riferimento alle consultazioni elettorali amministrative;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente con riferimento al secondo periodo della campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero II, della delibera n. 84/06/CSP, in quanto risulta aver presentato liste di candidati in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni per l'Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO che, alla stregua dell'articolo 7, comma 1, della delibera n. 84/06/CSP i programmi di informazione debbono "*garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva*" e che, in base alla lettera c) dello stesso comma, "*nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle coalizioni e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'articolo 2, in forma di equilibrato contraddittorio*";

CONSIDERATO che i programmi di approfondimento irradiati dall'emittente televisiva "LA7", oggetto dell'esposto, ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che, non avendo la concessionaria nulla eccepito in proposito, nessun rappresentante della lista esponente risulta aver partecipato nel periodo considerato ai programmi di approfondimento "Le invasioni barbariche", "L'Infedele", "Omnibus" e "Otto e mezzo" diffusi dall'emittente televisiva "LA7";

CONSIDERATO che, in base alla disciplina derivante dal combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP, il criterio della parità di trattamento si applica alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento informativo nei casi in cui negli stessi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche direttamente connesse a temi programmatici della competizione elettorale; diversamente, la partecipazione di esponenti di soggetti politici deve trarre giustificazione dall'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di carattere giornalistico legati alla attualità della cronaca;

CONSIDERATO, pertanto, che nel periodo considerato, nelle trasmissioni di approfondimento informativo oggetto di segnalazione, non risultano esser stati trattati argomenti di immediata e diretta rilevanza elettorale, e che pertanto la partecipazione eventuale di soggetti politici deve ritenersi soggetta esclusivamente al fine di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, non avendo luogo l'applicazione del criterio della parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti alla consultazione elettorale;

RITENUTA, per l'effetto, l'insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 della citata delibera n. 84/06/CSP;

RITENUTA, peraltro, l'opportunità di richiamare l'attenzione della società concessionaria sul doveroso rispetto del criterio di parità di trattamento, e dunque sull'obbligo di garantire adeguata rappresentazione alle posizioni di tutti i soggetti

politici concorrenti alle consultazioni amministrative, nei programmi di informazione e di approfondimento informativo che dovessero andare in onda su temi legati alla consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25, commi 1 e 15, della delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli esposti di cui in premessa;
2. di richiamare l'attenzione della società Telecom Italia Media S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "LA7", con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 142, sul criterio di parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti nelle consultazioni amministrative da osservare nelle trasmissioni di informazione e di approfondimento informativo che trattino temi di immediata rilevanza rispetto alla consultazione elettorale amministrative del 28 e 29 maggio 2006.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia Media S.p.A. e alla Lista Consumatori C.O.D.A.CONNS in qualità di soggetto politico esponente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine

per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 maggio 2006

IL PRESIDENTE f.f.
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti